



Alla c.a. di Servizi Industriali S.r.l.

e p.c.: Settore Autorizzazioni rifiuti
Arpat Dipartimento di Massa Carrara

Progettoqualità S.a.s.
(in qualità di consulente del proponente)

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art. 6 commi 9 e 9 bis; legge regionale 10/2010, art.58. Richiesta di parere in merito alle modifiche previste per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi sito in via Antica Massa n.52, Carrara (MS); proponente: Servizi Industriali S.r.l. Nota di risposta.

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, assunta al protocollo regionale prot. n.0164877 del 12/03/2024, si evidenzia quanto segue:

- l'impianto in oggetto è esistente ed in esercizio, opera in via Antica Massa n.52, nel Comune di Carrara. Risulta autorizzato, ex art.208 del d.lgs.152/2006, con Decreto Dirigenziale n.9313 del 30/06/2017, comprendente i seguenti titoli:

- a) scarico di acque meteoriche dilavanti in fognatura bianca;
- b) emissioni in atmosfera;
- c) gestione di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, rifiuti inerti, rifiuti urbani non pericolosi, mediante le operazioni D15, R13, R12 ed R5.

Con Decreto n. 13253 del 21/08/2018 è stato rilasciato il nulla osta all'esercizio delle modifiche sostanziali assentite con il suddetto Decreto 9313/2017; con Decreto n.1278 del 04/02/2019, l'autorizzazione, originariamente intestata a Servizi Industria Srl, è stata volturata a Servizi Industriali Srl;

- ai fini VIA, l'impianto risulta rientrare tra quelli dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, punti 7.za) e 7.zb). L'impianto risulta essere stato assoggettato a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA (D.D. n. 8539 del 23/03/2009 della Provincia di Massa Carrara);

- questo Settore si è espresso con proprio parere n.0265265 del 01/07/2022, in occasione di alcune modifiche impiantistiche, valutandole non sostanziali ai fini VIA.

In esito a provvedimento del Settore regionale autorizzante, adottato a seguito di controllo in sito di ARPAT, il proponente prevede alcune modifiche rispetto all'attuale assetto impiantistico autorizzato:

- 1) modifica dei codici CER in ingresso e modifica delle operazioni previste per i CER in ingresso; modifica dei quantitativi in stoccaggio istantaneo. Il proponente segnala l'invarianza dei quantitativi di rifiuti gestiti su base annua;
- 2) previsione di attività di gestione di sottoprodotti inerti e terre e rocce da scavo, per un totale annuo totale di 10.000 ton/anno, con stoccaggio in baie dedicate;
- 3) nuova suddivisione delle baie di stoccaggio e riorganizzazione della loro gestione;



- 4) implementazione del sistema di irrigazione presente, al fine di migliorare l'abbattimento delle polveri;
- 5) riallocazione dei cassoni scarrabili a servizio delle varie aree operative;
- 5) chiarimenti in merito alle procedure end of waste per le tipologie di rifiuto interessate;
- 6) adeguamento a quanto disposto dal D.,M. 152/2022 , in materia di end of waste dei rifiuti inerti;
- 7) registro telematico - implementazione di un sistema digitale per la compilazione e archiviazione delle informazioni;
- 7) chiarimenti su aree di stoccaggio - unificazione della terminologia e chiarimenti sull'uso delle aree A e B. Adeguamento aree di stoccaggio. Nuova collocazione di alcuni codici CER gestiti;
- 9) lavaggio ruote e irrigazione - inserimento di un nuovo impianto di lavaggio e implementazione dell'attuale sistema di irrigazione per la gestione delle polveri;
- 10) accettazione di piccoli conferimenti da privati.
- 11) misure a tutela del Fosso Gotara.

Si da atto che il proponente , unitamente alla richiesta di parere, ha trasmesso la seguente documentazione:

Allegato_I_Decreto_ autorizzazione

Allegato_II_Decreto_voltura

Allegato_III_Atto_notaio

Allegato_IV_Voltura_fideiussione

Allegato_Produzione_End_of_Waste

Allegato_Relazione_AMD

TAVSI/1_gestione_impianto

TAV SI/2_gestione_AMD

TAV SI/3_distanze_sicurezza_elettrodotto.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- i punti 7. lettere za) e zb) e 8. lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs.152/2006;
- gli artt. 39, 43 e 45 nonché l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la L.R. 22/2015;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3 ter del d.lgs.152/2006;

dato atto che:

- le operazioni R13 ed R12 e la gestione dei sottoprodotti in impianto, di per sé, non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA;
- gli accorgimenti e le modifiche adottati in esito a prescrizioni degli organi di controllo in materia ambientale non costituiscono modifiche sostanziali ai fini VIA (art.11 del d.p.g.r. 19R/2017);
- non sembra che la gestione in impianto delle terre e rocce da scavo nel regime dei sottoprodotti sia tra le opzioni di riutilizzo previste dal d.p.r.120/2017;
- le modifiche previste hanno prevalente carattere logistico e gestionale, ma comportano un complessivo riassetto dell'impianto, in esito al quale dovrà comunque essere garantito il rispetto dei valori limite con riferimento alle polveri, al rumore ed alle sostanze contenute nelle acque meteoriche dilavanti;
- per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico finalizzato alle irrigazioni antipolvere, le acque utilizzate – ove provenienti da pozzo – devono possedere adeguati requisiti sanitari ai fini della tutela degli addetti e della popolazione con riferimento agli aerosol prodotti dalle nebulizzazioni;



- è necessaria la corretta gestione delle interferenze delle attività che saranno svolte in impianto con il Fosso Gotara, facente parte del reticolo idrografico regionale, con l'elettrodotto AT di Terna Rete Italia Spa, con la linea Ferroviaria Genova-Pisa;
- per la gestione dei rifiuti urbani tramite operazioni di smaltimento, occorre la consultazione dell'ATO rifiuti Toscana Costa; sono fatti salvi gli indirizzi dell'ATO in merito ai rifiuti urbani gestiti tramite operazioni di recupero;

visto che le modifiche previste non determinano il potenziamento dell'impianto o variazioni del suo funzionamento; determinano variazioni delle sue caratteristiche, non in termini di perimetro o di opere edilizie, ma in termini logistici e gestionali; non sono previste variazioni di tecnologia, di localizzazione o ampliamenti; non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto;

si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto **modifica non sostanziale** di un impianto esistente ed in esercizio, già precedentemente sottoposto a un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, concluso con provvedimento di esclusione da VIA.

Si raccomanda alla Società proponente:

- in merito al corretto esercizio dell'impianto, l'adozione delle buone pratiche di cui alle linee guida del SNPA doc. n.89/16-CF "*Criteria ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti*";
- il riutilizzo in impianto delle AMD, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi, ai fini delle bagnature antipolvere.

Si ricorda quanto segue al proponente:

- il rispetto delle prescrizioni di cui all'atto conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
- l'adeguamento del sistema di bagnatura antipolvere alla nuova configurazione dei cumuli di materiali presenti in impianto;
- provvedere in autocontrollo, una volta in esercizio le previste modifiche, al monitoraggio del rumore e delle polveri presso i recettori, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di PCCA e del PRQA, allegato 2, paragrafo 6; al monitoraggio dello scarico delle AMD in fognatura bianca, ivi inclusi i solidi sospesi per i quali è prevedibile un aumento in relazione alle gestione in impianto di 10.000 t/anno di sottoprodotti;
- aggiornare i documenti di salute e di sicurezza, di cui al D.Lgs.81/2008, con riferimento alle modifiche gestionali e logistiche previste, in cui si prendano in esame i rischi per la salute e la sicurezza derivanti: da conduttori in tensione; dal campo elettrico e magnetico dovuto alla linea AT; all'utilizzo di acque sotterranee per le irrigazioni antipolvere; alla presenza di corsi d'acqua;
- il rispetto delle distanze di tutela dei corsi d'acqua del reticolo regionale, ai sensi del r.d.523/1904 e dell'art. 3 della l.r. 41/2018;
- il rispetto delle distanze di tutela della linea ferroviaria RFI Spa, di cui al d.p.r. 753/1980;
- le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti.

Al Settore regionale in indirizzo, si chiede di comunicare l'eventuale autorizzazione rilasciata per le modifiche proposte.



Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Si comunica al proponente ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato:

Diego Ferrara(tel. 055 4385141) e-mail: diego.ferrara@regione.toscana.it .

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG-DF/

Informativa agli interessati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122

Firenze;regionetoscana@postacert.toscana.it) ;

2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati

(urp_dpo@regione.toscana.it);

6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.